

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2307 del 19/05/2020
Oggetto	Voltura intestazione alla società Unicalcestruzzi S.p.A. e contestuale modifica non sostanziale del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5808 del 30/10/2017, rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento n. 780 del 31/10/2017 e con scadenza di validità in data 31/10/2032, per l'impianto destinato ad attività di produzione di calcestruzzo, sito in Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, Loc. Rioveggio, originariamente intestato alla società Frantoio Fondovalle S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2389 del 19/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società **Unicalcestruzzi S.p.A.** e contestuale modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5808 del 30/10/2017, rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento n. 780 del 31/10/2017 e con scadenza di validità in data 31/10/2032, per l'impianto destinato ad attività di produzione di calcestruzzo, sito in Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, Loc. Rioveggio, originariamente intestato alla società Frantoio Fondovalle S.r.l.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta la **voltura** dell'intestazione alla società Unicalcestruzzi S.p.A. (C.F. 01303280067 e P.IVA 07261250018) del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5808 del 30/10/2017, rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento n. 780 del 31/10/2017 e con scadenza di validità in data 31/10/2032, per l'impianto destinato ad attività di produzione di calcestruzzo, sito in Comune di Monzuno, S.P. 325 n. 70/A, Loc. Rioveggio, originariamente intestato alla società Frantoio Fondovalle S.r.l. (C.F. e P.IVA 00279260368).
2. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativo alla società Frantoio Fondovalle S.r.l. (C.F. e P.IVA 00279260368) per l'impianto destinato ad attività di produzione di calcestruzzo, sito in Comune di Monzuno, S.P. 325 n. 70/A, Loc. Rioveggio,

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5808 del 30/10/2017, rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento n. 780 del 31/10/2017 e con scadenza di validità in data 31/10/2032, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

3. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C aggiornati** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
5. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio di voltura e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società Unicalcestruzzi S.p.A. (C.F. 01303280067 e P.IVA 07261250018) con sede legale in Comune di Casale Monferrato (Al), via Luigi Buzzi n. 6, per l'impianto sito in Comune di Monzuno, S.P. 325 n. 70/A, Loc. Rioveggio, ha presentato, nella persona di Francesco Faraone, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 16/01/2020 (Prot. n. 483) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5808 del 30/10/2017, rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

provvedimento n. 780 del 31/10/2017 e con scadenza di validità in data 31/10/2032, per l'impianto destinato ad attività di produzione di calcestruzzo, sito in Comune di Monzuno, S.P. 325 n. 70/A, Loc. Rioveggio, originariamente intestato alla società Frantoio Fondovalle S.r.l. (C.F. e P.IVA 00279260368), e contestuale comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di modifica del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e alla richiesta di spostamento del punto di emissione in atmosfera E1.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 497 del 16/01/2020 (rif. Prot. SUAP n. 2020/483), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/01/2020 al PG/2020/6528 e confluito nella **Pratica SINADOC 5249/2020**, ha trasmesso la comunicazione di voltura e contestuale modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/26865 del 19/02/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Monzuno con propria nota Prot. n. 4405 del 02/05/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/05/2020 al PG/2020/66387, ha trasmesso parere favorevole ambientale e urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Monzuno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della voltura e contestuale modifica non sostanziale con aggiornamento degli Allegati A, B e C del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-5808 del 30/10/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 31/10/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 78,00 come di seguito specificato:**
  - Voltura intestazione: art. 8 tariffario ARPAE pari a € 26,00.
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: art. 8 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE pari a € 26,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE non sono dovuti oneri istruttori in quanto non oggetto della modifica non sostanziale.

Bologna, data di redazione 19/05/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>5</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>5</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Unicalcestruzzi S.p.A.**  
**Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, Loc. Rioveggio**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (fiume Setta) classificato dal Comune di Monzuno (BO) (visto il parere favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/26865 del 19/02/2020) come “scarico di acque reflue derivate dall’unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento” provenienti dall’attività di produzione di calcestruzzo.

Le acque reflue domestiche, derivate dai servizi igienici presenti nel capannone uffici e servizi, sono trattate nell’impianto di depurazione biologico da 5 A.E. (suddiviso internamente in una fossa Imhoff da 7 A.E., in un filtro percolatore anaerobico da 5 A.E.). A valle dell’impianto di depurazione biologico sarà installato un pozzetto di prelievo campioni parziale e successivamente tali acque reflue sono scaricate, assieme alle acque reflue di dilavamento, mediante pozzetto di raccordo e condotta di scarico unica, nel fiume Setta.

Le acque reflue di dilavamento sono costituite dall'unione delle acque meteoriche di prima pioggia e di seconda pioggia che cadono sulle aree di pertinenza dell'impianto di produzione del calcestruzzo (di circa 3.155 m<sup>2</sup>). Tali acque reflue, mediante idonea pendenza verso la griglia di raccolta acque meteoriche, sono raccolte in sistema fognario dotato di pozzetto scolmatore per le seconde piogge, di impianto di trattamento di prima pioggia (dato da una vasca di prima pioggia di 35 m<sup>3</sup>, di forma tronco piramidale scavata sul terreno che è impermeabilizzato sul fondo con telo in PVC protetto superficialmente con uno strato di argilla, per garantirne ulteriormente l'impermeabilizzazione e da uno strato di calcestruzzo che consentirà un'agevole rimozione dei sedimenti da parte di mezzi meccanici), dimensionato per garantire l’accumulo e il trattamento dei primi 5 mm di pioggia di ogni evento meteorico che si verifichi o si sussegua a distanza di almeno 48-72 ore da un precedente e analogo evento, lasciando transitare direttamente verso il recapito finale le acque di seconda pioggia. In uscita dall’impianto di trattamento di prima pioggia è presente un pozzetto di prelievo campioni parziale delle acque di prima pioggia trattate e di un pozzetto di raccordo e ispezione acque reflue di

dilavamento (in cui confluiscono le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia), prima di essere scaricate, assieme alle acque reflue domestiche mediante pozzetto di raccordo e ispezione e condotta di scarico unica, nel fiume Setta.

Nell'impianto è presente un sistema di lavaggio delle betoniere (betonwash BR 10 MOBILE) a ciclo chiuso, con recupero totale delle acque di lavaggio all'interno del ciclo produttivo del conglomerato cementizio.

## Prescrizioni

Vista la nota del 02/05/2020 Prot. n. 4405 del Comune di Monzuno (visto il nulla osta di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/26865 del 19/02/2020 che conferma le prescrizioni riportate nel vigente atto di AUA DET-AMB-2017-5808 del 30/10/2017) di parere favorevole all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali (pervenuto agli atti di ARPAE in data 06/05/2020 al PG/2020/66387), si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Ai fini ambientali, **entro il 30/11/2020**, dovranno essere posizionati i seguenti 2 nuovi pozzetti di campionamento, conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta:
  - a) nello scarico parziale delle acque reflue di dilavamento, prima del pozzetto di raccordo e ispezione in cui confluiscono le acque reflue domestiche e le acque reflue di dilavamento (date dall'unione delle acque di prima pioggia trattate e delle acque di seconda pioggia) e dopo il pozzetto di raccordo e ispezione delle acque reflue di dilavamento (in cui confluiscono le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia);
  - b) nello scarico finale prima delle immissione nel corpo superficiale (fiume Setta) e dopo il pozzetto di raccordo in cui confluiscono le acque reflue domestiche e le acque reflue di dilavamento.
2. Se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare i pozzetti di campionamento come da prescrizione di cui alla precedente punto 1, siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - ST di Bologna diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico.
3. Ai **fini della validità dell'AUA, entro il 31/12/2020**, il Titolare dello scarico deve trasmettere ad ARPAE:
  - a) la documentazione attestante la corretta esecuzione degli interventi di posizionamento del nuovo pozzetto di campionamento dello scarico finale di cui al precedente punto 1.
  - b) una planimetria digitale aggiornata nella quale dovranno essere chiaramente individuate tutte le reti fognarie presenti, i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti (fossa Imhoff, impianto di depurazione biologico, impianto di trattamento di prima pioggia), by-pass per le seconde piogge e tutti i pozzetti di ispezione, di raccordo e di campionamento (dello scarico finale e degli scarichi parziali), individuando in modo univoco i pozzetti di campionamento parziali e finale presenti.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

4. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalle D.G.R. 1053/2003 e 1860/2006.
5. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
6. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
7. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
8. Considerato che lo scarico è costituito dall'unione di diverse tipologie di acque reflue sottoposte a dedicati sistemi di trattamento e considerato che deve essere garantito il campionamento separato dei diversi scarichi, gli scarichi parziale e finale sono soggetti al rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
  - a) nel pozzetto di campionamento parziale (a valle dell'impianto di prima pioggia) dello scarico parziale delle acque di prima pioggia trattate devono essere rispettati i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento al parametro Solidi Sospesi Totali;
  - b) nel nuovo pozzetto di campionamento parziale (a valle del pozzetto di raccordo in cui confluiscono le acque di prima pioggia trattate e di seconda pioggia) dello scarico parziale delle acque reflue di dilavamento devono essere rispettati i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento al parametro Solidi Sospesi Totali;
  - c) nel nuovo pozzetto di campionamento finale (a valle del pozzetto di raccordo in cui confluiscono le acque reflue domestiche e le acque reflue di dilavamento) dello scarico finale devono essere rispettati i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento al parametro Solidi Sospesi Totali, esclusivamente in concomitanza di eventi meteorici in atto.
9. Lo scarico parziale di acque reflue domestiche, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e ss.mm.ii. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
10. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - b) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;

- c) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - d) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico) e delle acque reflue di dilavamento (impianto di trattamento di prima pioggia) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica e controllo (con frequenza almeno annuale) ed eventuale pulizia e manutenzione (quando necessaria) da parte di ditta specializzata affinché non sia compromessa la capacità depurativa dell'impianto;
  - e) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
  - f) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - g) lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
11. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
12. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
13. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
14. La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dall'Ente / Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, emanate con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
15. Il Titolare degli scarichi pertanto è tenuto a verificare **entro il 31/12/2020**, presso l'Ente / Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di parere idraulico e/o concessione demaniale il

Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Autorità Competente (ARPAE-AACM) a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare per scarichi diretti in corpi idrici del demanio regionale:

- a) Autorizzazione idraulica: Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile,
- b) Concessione per occupazione aree demaniali: ARPAE-AACM - Unità Demanio Idrico.

16. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 09/01/2020 (agli atti di ARPAE in data 16/01/2020 al PG/2020/6528).
- Elaborato “Planimetria generale dello stabilimento e planimetrie di dettaglio con individuazione degli impianti di trattamento acque e dei punti di emissione in atmosfera” datato 09/01/2020 (agli atti di ARPAE in data 16/01/2020 al PG/2020/6528).

-----  
Pratica Sinadoc 5249/2020

Documento redatto in data 19/05/2020

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Unicalcestruzzi S.p.A.**  
**Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, Loc. Rioveggio**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzo svolta dalla società Unicalcestruzzi S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, Loc. Rioveggio, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società Unicalcestruzzi S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**  
**PROVENIENZA: SILOS STOCCAGGIO CEMENTO**

Portata massima .....	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	14 m
Durata massima .....	discontinua

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite prescritti; entro sei mesi dalla messa in esercizio del presente punto di emissione il gestore di impianto dovrà verificare analiticamente una tantum il rispetto dei limiti massimi prescritti

---

**EMISSIONE E2**  
**PROVENIENZA: BILANCIA PESATURA CEMENTO**

Portata massima .....	1500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	discontinua

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite prescritti; entro sei mesi dalla messa in esercizio del presente punto di emissione il gestore di impianto dovrà verificare analiticamente una tantum il rispetto dei limiti massimi prescritti

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Unicalcestruzzi S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 09/01/2020 (agli atti di ARPAE in data 16/01/2020 al PG/2020/6528).
- Elaborato "Planimetria generale dello stabilimento e planimetrie di dettaglio con individuazione degli impianti di trattamento acque e dei punti di emissione in atmosfera" datato 09/01/2020 (agli atti di ARPAE in data 16/01/2020 al PG/2020/6528).

-----

Pratica Sinadoc 5249/2020

Documento redatto in data 19/05/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Unicalcestruzzi S.p.A.**  
**Comune di Monzuno (BO), S.P. 325 n. 70/A, Loc. Rioveggio**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Frantoio Fondovalle S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Monzuno (agli atti di ARPAE in data 24/05/2017 al PGB0/2017/11533).
- Visto che è stata presentata in data 15/01/2020 dal sig. Stefano Battaglia, in qualità di Legale Rappresentante della società Unicalcestruzzi S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato il "proseguimento senza modifiche" in merito alla documentazione di impatto acustico presentata dalla società Frantoio Fondovalle S.r.l.
- Visto che il Comune di Monzuno, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato e le misurazioni fatte mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno, e tutti i livelli sonori attesi risultano inferiori ai limiti di classe acustica; anche per il criterio differenziale si ha il rispetto dei limiti diurni.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 15/01/2020 dal sig. Stefano Battaglia, in qualità di Legale Rappresentante della società Unicalcestruzzi S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 16/01/2020 al PG/2020/6528).
- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 26/08/2016 dal sig. Andrea Benaglio, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Frantoio Fondovalle S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 24/05/2017 al PGB0/2017/11533).

-----  
Pratica Sinadoc 5249/2020

Documento redatto in data 19/05/2020

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**